



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 34 /98

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna;

VISTA la Legge 14.07.1965 n.963 sulla disciplina della pesca Marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.02.10.1968 e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di tutelare le risorse biologiche marine, di assicurare, nella zona di mare di giurisdizione, il regolare svolgimento delle attività professionale e diportistiche, nonché di disciplinare l'esercizio della pesca sportiva con nasse;

ACQUISITO il parere della Commissione Consultiva Locale per la Pesca Marittima nella riunione del 07.04.1998;

VISTI: gli artt. 2, 17, 30, 79, 81 e 233 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE: le proprie Ordinanze nn.24/96 e 42/96 in data 26.4.96 e 20.6.96;

RITENUTO: necessario apportare alcune modifiche al regime di pesca esistente;

ORDINA

Articolo 1: Nel Compartimento Marittimo di Ravenna, l'esercizio della pesca sportiva con "nasse" è consentita nella fascia di mare compresa tra i 500 ed i mille metri dalla costa, previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto. Per ogni anno, le domande devono essere presentate entro il 10 Marzo e redatte secondo l'allegato fac-simile. All'istanza in carta legale dovrà essere allegata una marca da bollo da Lire 20.000 da apporre sull'autorizzazione.

Articolo 2: L'esercizio della pesca sportiva con nasse è consentita nel periodo dal 1° Aprile al 30 Giugno.

Articolo 3: L'esercizio della pesca sportiva con nasse è subordinante all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) possono essere utilizzate solo unità da diporto così come definite dalla Legge 11.02.1971, n.50, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) non possono essere calate da ciascuna unità più di n.2 (due) nasse, qualunque sia il numero di persone presenti a bordo;
- c) non può essere catturato, giornalmente, un quantitativo superiore a Kg.5 complessivi di pesce, molluschi e crostacei, salvo il caso di cattura singola di peso superiore;

- d) le nasse devono essere calate ad una distanza superiore a 20 metri l'una dall'altra e devono essere posizionate sempre in direzione parallele alla costa e ad una distanza non inferiore a 500 metri da impianti ed unità in attività di pesca professionale;
- e) gli attrezzi immersi devono essere segnalati:
- 1) di giorno, a mezzo di gavitello di colore giallo, di diametro non inferiore a cm. 40;
 - 2) di notte, a mezzo di fanale giallo, visibile ad una distanza non inferiore a mezzo miglio;
 - 3) sul gavitello e sull'unità utilizzata devono essere riprodotti la lettera 'D' nonché il numero dell'autorizzazione;
- f) le nasse non possono essere calate nei bacini portuali e nella fascia di 200 metri dall'asse dell'imboccatura dei porti, per una distanza di un miglio dalla costa; nelle tre zone di mare antistanti il porto di Ravenna, individuate dalle sottoelencate coordinate, delimitanti il canale di atterraggio, il canale preferenziale di accesso/uscita al/dal porto e la zona di mare riservata alle operazioni di allibo, le "nasse" non possono essere calate:

PRIMA ZONA

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| A) 44°29'57" Nord | - | 012°18'54" Est |
| B) 44°29'24" Nord | - | 012°18'54" Est |
| C) 44°30'18" Nord | - | 012°20'48" Est |
| D) 44°29'45" Nord | - | 012°20'48" Est |
| E) 44°30'18" Nord | - | 012°24'00" Est |
| F) 44°29'45" Nord | - | 012°24'00" Est |

SECONDA ZONA

- A) 44°30'18" N - 12°24'00" E (coincidente con lo spigolo NE del canale di accesso al porto);
- B) 44°29'11" N - 12°31'53" E (coincidente con la piattaforma fissa GARIBALDI B);
- C) 44°29'45" N - 12°24'00" E (coincidente con lo spigolo SE del canale di accesso al porto);
- D) 44°27'30" N - 12°31'15" E (coincidente con il terminale AGIP 4 - EX SAROM-);

TERZA ZONA

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| A) 44°31'08" Nord | - | 012°24'00" Est |
| B) 44°31'08" Nord | - | 012°26'08" Est |
| C) 44°30'18" Nord | - | 012°24'00" Est |
| D) 44°30'38" Nord | - | 012°26'08" Est |

- g) le nasse devono essere nettate esclusivamente in mare. E' fatto specifico divieto di utilizzare per la pulizia degli attrezzi, sistemi distruttrici delle uova (idropulitrici a pressione, spazzole di ferro, soda caustica ecc.);
- h) allo scadere del periodo consentito per tale attività sportiva (30/6) le nasse portanti uova non potranno essere tratte a terra se non dopo il 31 Agosto per permettere la schiusa delle uova ivi depositate.

Stralcio della carta nautica I. I. 37, riportante le sopraindicate zone di divieto, è parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 4 Chiunque non osservi la presente ordinanza è punito, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato, ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 14.07.1965 n.963, come sostituiti dagli artt. 8 e 9 della Legge 25.08.1988, n. 381.

Articolo 5 Le ordinanze citate in premessa sono abrogate.

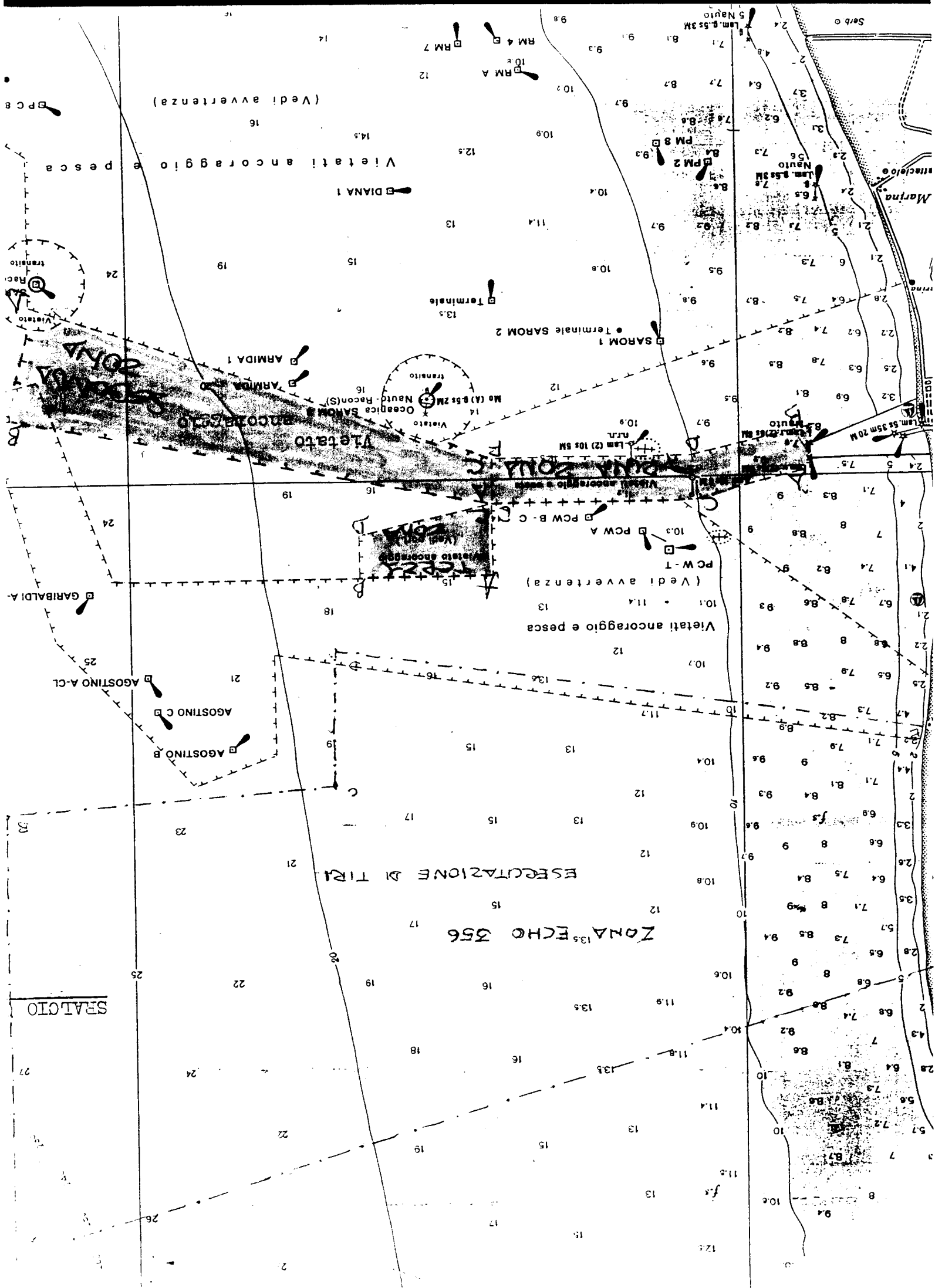
Articolo 6 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.-

Ravenna, li 11.06.98



IL COMANDANTE ^{te}
C.V.(CP) Antonio CAMERONI

IL COMANDANTE II.
[Signature]



ALLA CAPITANERIA DI PORTO
UFFICIO PESCA
48100 - RAVENNA -

(£. 20.000)

Il sottoscritto _____, nato
a _____ il _____ e residente a _____ in
Via _____ n. _____, proprietario di natante da
diporto avente le seguenti caratteristiche:
Lunghezza mt. _____
Larghezza mt. _____
Numero _____
Colore _____
Materiale di costruzione _____
Denominato _____

remi

Munito di:

motore f.b./e.b. marca _____ modello _____
matricola _____ Hp. _____

CHIEDE

che mi venga rilasciata l'autorizzazione alla pesca sportiva con n.2 nasse.

Faccio inoltre presente che intendo esercitare la pesca sportiva
prevalentemente nel Compartimento Marittimo di Ravenna, nella zona di fronte
al bagno n. _____ località _____ e/o Ristorante/Albergo)
_____ località _____

Ravenna, li _____

Allego n.1 Marca da bollo da Lire 20.000

Con Osservanza
